



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

CORTE DEI CONTI–SEZ. GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

SENTENZA 70/A/2021 15 aprile 2021

ALOISIO

Fondo Pensioni Sicilia

omissis

presidente collegio

ricorrente

convenuto

**Legittimo affidamento del pensionato sulle indicazione del cedolino – Sussiste – Art 2697 c.civ –
Comportamento della P.A. violativo del legittimo affidamento - Decorso termine prescrizione –
Sua sospensione**

Le esigenze di tutela del legittimo affidamento, della buona fede e della certezza del diritto impongono alla P.A., ogni qualvolta essa decida unilateralmente di mutare il proprio “*modus operandi*” nei riguardi di un soggetto (come il pensionato) fruitore di prestazioni economiche continuative previste dalla legge, di segnalare in modo chiaro ed univoco tale specifica circostanza, in modo da porre l’interessato in condizioni di valutare la situazione giuridica sopravvenuta e, quindi, di attivare i meccanismi di verifica della relativa legittimità nonché (eventualmente) gli “strumenti di reazione” predisposti dall’ordinamento giuridico. Sulla base di tale principio generale (costituente uno dei canoni basilari che caratterizzano l’ordinamento giuridico dell’Unione Europea), il combinato disposto degli artt. 2935 e 2941 del c.c. va correttamente interpretato nel senso che il decorso del termine di prescrizione debba rimanere sospeso nel caso in cui il comportamento di una delle parti di un rapporto giuridico continuativo venga a violare il “*legittimo affidamento*” dell’altra, ingenerando in quest’ultima la ragionevole convinzione che il previgente assetto dei rispettivi interessi non sia mutato.

Estensore della massima avv. Orazio Sciacca